

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 4/2020 DEL 29 FEBBRAIO 2020

CORONAVIRUS: NELLA ZONA ROSSA SOSPESI GLI INVII DI COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ, RICHIESTE DI DOCUMENTI E CARTELLE DI PAGAMENTO

Con comunicato stampa del 26 febbraio 2020, l'Agenzia Entrate ha reso noto che a seguito del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione, nelle zone interessate, sono sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all'Agente della riscossione.

Sono interessati dalla sospensione i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni individuati dall'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020. In particolare, si tratta dei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo' Euganeo, in Provincia di Padova.

Rientrano nella sospensione gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020.

Per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d'imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato. Non rientrano nell'esclusione le ritenute da operare nei confronti dei lavoratori autonomi.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro aprile 2020).

CORONAVIRUS: SMART WORKING APPLICABILE SUBITO, ANCHE SENZA ACCORDI LAVORATORI AZIENDA

Con il [Dpcm del 23 febbraio 2020](#), il Governo è intervenuto per rendere più immediato il ricorso allo *smart working* ("lavoro agile"), nelle aree considerate a rischio per l'emergenza Coronavirus: in tali aree è ora consentita l'attivazione dello *smart working* anche in assenza dell'accordo individuale.

Lo *smart working* è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. La definizione di *smart working*, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'INAIL nella Circolare n. 48/2017.

Normalmente quindi, per l'avvio del lavoro agile occorre, un accordo individuale lavoratore-aziende, che specifichi nel dettaglio tempi e modi di utilizzo degli strumenti che permettono di lavorare da remoto, e cioè pc portatili, tablet e smartphone. L'accordo va poi registrato sul portale del ministero del Lavoro con procedura telematica.

Con il Dpcm del 23 febbraio 2020, nella procedura telematica l'accordo individuale è sostituito da un'autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo", va inserita la data di inizio dello *smart working*.

DAL 2 MARZO LETTERE DI INTENTO NEL CASSETTO FISCALE DEL FORNITORE

A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno disponibili nel "Cassetto fiscale" di ciascun fornitore.

Ciò è quanto disposto dal provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell'Agenzia Entrate del 27 febbraio 2020, in attuazione dell'art. 12-septies del DL 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d'intento.

Il provvedimento ha aggiornato altresì il modello di dichiarazione d'intento (modello DI) e le relative istruzioni. I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all'Agenzia Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.

Per i fornitori diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).

Oltre all'obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l'art. 12-septies del DL 34/2019 sono stati aboliti:

- l'annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l'esportatore abituale che per il fornitore);
- la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
- il riepilogo delle dichiarazioni d'intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale, partire dal modello IVA 2021 per il 2020.

Le novità hanno efficacia dal periodo d'imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato nella giornata di ieri e le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020.

SCADENZA AL 9 MARZO PER L'INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU2020)

Entro **lunedì 9 marzo 2020** (il 7 cade di sabato), i sostituti d'imposta devono trasmettere le CU2020 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in via telematica all'Agenzia Entrate. Gli stessi sono inoltre tenuti a rilasciare le predette certificazioni ai percipienti, mediante invio postale o consegna diretta, **entro il prossimo 31 marzo**.

È **prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva**. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest'anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi **entro il 2 novembre 2020** (il 31 ottobre cade di sabato).

ENTRO IL 31 MARZO LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI E PROVENTI EQUIPARATI (CUPE)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, **entro il 31 marzo 2020**, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell'anno di imposta precedente.

La Cupe **viene rilasciata** da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione **non va rilasciata**, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2020 DEI LIBRI SOCIALI

Entro il 16 marzo:

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2020 sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale all'1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2020.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante **modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali)**.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la **sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro**.

PATENT BOX: CON O SENZA RULING

Il patent box è un'agevolazione fiscale, prevista e disciplinata dall'art. 1 co. 37 – 45 della Legge 190/2014 e dal DM 28/11/2017, avente ad oggetto un'esenzione del 50% dei redditi conseguiti dall'utilizzo di determinati beni immateriali, quali:

- software protetto da copyright
- brevetti industriali
- disegni e modelli

- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Possono usufruire dell'agevolazione tutti i **soggetti titolari di reddito di impresa**, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 8, comprese le società e gli enti diversi dalle società, e i soggetti stranieri, con o senza personalità giuridica, residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni e hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali agevolabili.

L'agevolazione fiscale non si applica alle società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria dall'inizio dell'esercizio in cui viene emesso il provvedimento che ne dispone l'apertura.

L'opzione per l'esercizio dell'agevolazione ha durata pari a **cinque anni, irrevocabile e rinnovabile**. Per il 2015 e il 2016 per aderire bisognava presentare un apposito modello all'Agenzia Entrate. Successivamente è stato previsto l'esercizio dell'opzione nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione dei redditi si riferisce.

I redditi che costituiscono la base per il calcolo dell'agevolazione possono derivare dalla concessione in uso dei beni immateriali oppure dal loro utilizzo diretto.

Per determinare l'agevolazione in primo luogo è necessario individuare l'ammontare del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali. Dopodiché si moltiplica tale reddito per una percentuale (nexus ratio), pari al rapporto tra:

- i costi di ricerca e sviluppo per la creazione, il mantenimento e l'accrescimento e sviluppo dei beni immateriali
- il totale dei costi complessivi, pari alla somma dei costi di cui al punto precedente più il costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.

I costi qualificati al numeratore possono essere aumentati di un valore pari alla differenza tra i costi complessivi al denominatore e i costi qualificati, nel limite del 30% di questi ultimi.

Prima dell'entrata in vigore del DL n. 34/2019 – “decreto crescita”, per la determinazione del reddito generato dall'utilizzo dei beni immateriali e le plusvalenze derivanti da una loro eventuale cessione era necessario giungere ad un accordo con l'Agenzia Entrate, presentando un'istanza di ruling.

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2019 – “decreto crescita”), i soggetti che optano per il regime di patent box **possono scegliere, in alternativa** alla procedura di ruling, di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile, **rimandando il confronto con l'amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo**. A tal fine, devono indicare le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un'ideale documentazione, predisposta secondo quanto previsto dal [provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate](#).

Dopo l'accettazione del ruling ci sono più opzioni per recuperare l'agevolazione:

- variazione in diminuzione dell'intero reddito agevolato del periodo tra l'anno di presentazione dell'istanza di ruling e l'anno di sottoscrizione del ruling, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling (DM 28-11-17 art. 4 c.4)
- indicazione della variazione in diminuzione per anno di competenza presentando, se già scaduta, la corrispondente dichiarazione integrativa per ciascun anno di agevolazione (circ. 11/E/2016). Tuttavia bisogna tenere conto che, a causa delle modifiche apportate dal DL 193/2016, se le dichiarazioni integrative vengono trasmesse oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, i crediti d'imposta (o i maggiori crediti d'imposta) emergenti da queste ultime potranno essere utilizzati in compensazione solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le integrative stesse sono state inviate.

Se la dichiarazione di un certo anno non è ancora scaduta (ad esempio perché l'accordo di ruling è stato accettato prima della scadenza della dichiarazione), è possibile presentarla inserendo la variazione in diminuzione.

Se si sceglie di determinare autonomamente il reddito agevolabile, è necessario predisporre la documentazione prevista dal provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 658445 e comunicarne il possesso con la dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione patent box.

L'agevolazione va ripartita in tre anni, a quote costanti, riportando una variazione in diminuzione nelle rispettive dichiarazioni. È possibile percorrere questa opzione anche se è già stata presentata un'istanza di ruling. La predisposizione e la comunicazione del possesso della documentazione è necessaria per evitare le sanzioni di cui all'art. 1 c.2 del D.lgs. 471/1997 in caso di accertamento e rettifica del reddito escluso in applicazione del patent box.

Beneficiare dell'agevolazione senza il ruling preventivo, pur essendo la via più rapida, presenta maggiori profili di rischio. Con il ruling è possibile definire e risolvere a priori i punti di controversia con l'Agenzia Entrate, che altrimenti potrebbero emergere successivamente in caso di controlli. In caso di mancato o parziale riconoscimento dell'agevolazione non sono dovute sanzioni ma anche il semplice venir meno del riconoscimento fiscale potrebbe essere molto dannoso.

Sul sito internet dell'Agenzia entrate è pubblicata una raccolta della principale [Normativa e Prassi](#).

PLASTIC TAX: CHIARIMENTI NELLA CIRCOLARE DI ASSONIME

Assonime ha pubblicato la [Circolare n. 2/2020](#) con la quale affronta in prima analisi il nuovo tributo istituito dalla Legge di bilancio 2020, denominato imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e aventi la funzione di “contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari” (c.d. plastic tax).

Nel documento sono elencate **le principali caratteristiche e criticità della misura** tra cui, in particolare, la definizione dell'oggetto del tributo, la sua esigibilità, il procedimento di applicazione, e la sua compatibilità con le direttive comunitarie che stabiliscono i limiti entro i quali gli Stati membri possono istituire imposte sul consumo diverse dall'IVA e dalle accise armonizzate.

ISCRITTI GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCianti: CONTRIBUTI PER IL 2020

Con la Circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l'Inps ha reso noto gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani ed alla Gestione Commercianti per l'anno 2020.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per l'anno 2020, sono pari:

- al 24% per i lavoratori artigiani (21,490% per i minori di 21 anni)
- al 24,09% per i commercianti (21,990% per i minori di 21 anni)

Se il lavoratore autonomo consegue un reddito superiore a 47.379 euro, occorre versare l'1% in più di contributi.

Per l'anno 2020, indipendentemente dal reddito conseguito, si applicano i seguenti costi contributivi fissi:

- artigiani: 3.836,16 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.501,15 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
- commercianti: 3.850,52 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.515,50 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

Oltre ad un minimale, esiste anche un massimale imponibile, ossia un reddito oltre il quale non bisogna più versare contributi. Tale soglia si differenzia in base alla data di iscrizione del lavoratore alla gestione artigiani e commercianti:

- per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad 78.965 euro;
- per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 103.055.

Continuano ad applicarsi anche per l'anno 2020 le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:

- 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.

GESTIONE SEPARATA: LE ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE PER IL 2020 – ISTRUZIONI DALL'INPS

L'INPS, con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata per l'anno 2020.

Immutate le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

L'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha, infatti, disposto che per i **collaboratori e le figure assimilate**, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **l'aliquota contributiva e di computo è dall'anno 2018 pari al 33%. Pertanto, anche per l'anno 2020, la percentuale resta ferma al 33%.**

Permangono, confermate, anche le aliquote aggiuntive nella seguente misura:

- 0,50%, per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- 0,22%, disposta dall'art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 791 della L. n. 296/2006;
- 0,51%, per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Nella circolare, l'INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell'onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.

Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo, l'INPS distingue le seguenti tipologie:

A1. Collaboratori e figure assimilate

Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applica, anche per l'anno 2020 un'aliquota del:

- 34,23% (33% + 0,72% + 0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72% (33% + 0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

A2. Liberi professionisti

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

Pertanto, ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si applica, anche per l'anno 2020, l'aliquota del 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva).

A3. Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2020, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).

Per quanto riguarda la ripartizione dell'onere contributivo:

B1. Aziende committenti

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

B2. Liberi professionisti.

L'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2019, primo e secondo acconto 2020).

L'INPS, nella circolare n. 19/2019, dopo aver effettuato la distinzione tra le diverse aliquote spettanti, segnala anche quali sono i minimali ed i massimali da tenere in considerazione con riferimento all'onere contributivo.

Per l'anno 2020 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a euro 103.055,00.

Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Per l'anno 2020 il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a euro 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- euro 4.103,11 (di cui euro 3.988,25 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72%;
- euro 5.379,35 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- euro 5.460,71 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.

DISPOSITIVI ANTIABBANDONO: AL VIA LE RICHIESTE PER IL BONUS

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17-02-2020 è stato pubblicato il Decreto 28 gennaio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che disciplina le modalità di attribuzione del contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.

Il contributo o il rimborso deve essere richiesto da uno dei genitori o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale su un minore che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell'acquisto del dispositivo antiabbandono.

È erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l'acquisto del dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore.

Per richiedere il bonus è necessario registrarsi sulla piattaforma informatica accessibile, dal 20 febbraio 2020, dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 4/2020 DEL 29 FEBBRAIO 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS: COME SI DEVE COMPORTARE IL DATORE DI LAVORO

Il rapido diffondersi del Coronavirus, comporta per le aziende una valutazione dell'adeguatezza delle misure di prevenzione ad oggi poste in essere, tenendo conto della dislocazione territoriale dell'attività svolta. In aggiunta le aziende potrebbero trovarsi a dover gestire assenze dal lavoro dei propri dipendenti a seguito di contagio da Coronavirus o connesse all'adozione, da parte del Governo, delle misure straordinarie per contrastarne la diffusione.

Misure preventive - L'azienda dovrà mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione adeguati ad evitare il contagio: esempio, guanti e mascherine protettive, erogatori di disinfettante antibatterico. Inoltre, dovrà provvedere ad una accurata pulizia dei luoghi di lavoro, con prodotti disinfettanti atti allo scopo. Inoltre, il lavoratore, dovrà attenersi alle comuni misure preventive, quali la cura dell'igiene della persona e dell'ambiente di lavoro e l'attenzione nel tenersi distanti da persone con sintomi influenzali.

Smart-working - Per le attività esternalizzabili, l'azienda può, nelle aree a rischio, attivare automaticamente la modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale. L'importante è seguire le prescrizioni previste dal legislatore, previste dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81 del 22 maggio 2017. (articolo 2 del D.P.C.M. 25 febbraio 2020) In particolare la modalità di lavoro agile è applicabile, in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. In questi casi, l'accordo individuale è sostituito da un'autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nella procedura telematica (obbligatoria attraverso il sito cliclavoro.gov.it) devono essere fornite le seguenti informazioni:

1. Data sottoscrizione – coincidente alla data di inizio del periodo in smart-working;
2. File accordo: un file PDF contenente una autodichiarazione dell'azienda nella quale sia presente un riferimento al DPCM citato e le informazioni anagrafiche (tra le quali il codice fiscale) del lavoratore coinvolto nella comunicazione; (indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro)

Trasferte e Distacchi - Vanno annullate tutte le trasferte e i distacchi previste nei Comuni indicati dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020, almeno fino al termine dell'emergenza Coronavirus. Qualora il lavoratore fosse già nella zona indicata dal Decreto, molto probabilmente, sarà stato bloccato e messo in quarantena dalle autorità sanitarie. In questo caso, sarà

considerato in malattia e come tale la sua assenza dovrà essere trattata da un punto di vista legale e contrattuale (si attendono indicazioni da parte dell'Inps). Qualora, viceversa, sia già tornato ma abbia, comunque, prestato la propria attività in dette zone, dopo il 31 gennaio 2020, dovrà essere inviato presso il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, al fine di comunicare tale circostanza e per l'eventuale adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. (D.P.C.M. 23 febbraio 2020)

CIGO - Qualora l'azienda sia impossibilitata a continuare la propria attività in quanto si trova in uno dei Comuni oggetto di restrizione ovvero siano i propri dipendenti ad essere obbligati a soggiornare in questi Comuni e a non poter andare a lavoro, può essere concessa, dal Ministero del Lavoro, la Cassa integrazione ordinaria (Cigo), in quanto si tratta di un evento di forza maggiore, improvviso ed imprevedibile, non imputabile al datore di lavoro, quindi un evento che rientra tra le casistiche di legge per richiedere l'ammortizzatore sociale. Allo studio del Ministero ci sono ulteriori forme di tutela, che prevedono l'estensione degli ammortizzatori sociali, il rafforzamento del fondo di integrazione salariale e l'introduzione della cassa integrazione in deroga per le aziende con meno di 6 dipendenti.

Malattia - Qualora il lavoratore sia obbligato dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria, a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, così come prevista dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020, questi dovrà essere considerato in malattia e come tale la sua assenza dovrà essere trattata da un punto di vista legale e contrattuale (si attendono indicazioni da parte dell'Inps).

Quarantena volontaria - Qualora il lavoratore evidenzia la necessità di porsi in quarantena volontaria, in quanto ha sostato in uno dei Comuni indicati nel Decreto Legge n. 6/2020, ovvero ha avuto rapporti con persone contagiate dal coronavirus, e si trova in attesa del responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria, riteniamo che debba essere considerato in ferie/permesso, in attesa del responso dell'azienda sanitaria. Qualora il responso sia positivo, l'assenza dovrà essere rimodulata in malattia.

Tempo determinato in sostituzione - Qualora vi siano dei lavoratori che, per motivi sanitari, sono stati sottoposti a quarantena, l'azienda può procedere ad assumere in sostituzione altri lavoratori, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81/2015. Ricordo che per motivi sostitutivi non è previsto il pagamento del contributo addizionale (1,40%) e maggiorato (0,50%). Inoltre, il lavoratore sostituito non dovrà essere computato nel numero massimo di lavoratori a termine, così come previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo n. 81/2015.

Assenza non giustificata del lavoratore dal luogo di lavoro - Laddove non vi sia alcun presupposto in capo al lavoratore (sosta in uno dei Comuni "attenzionati" o rapporti con persone contagiate), certificato dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria, l'azienda potrà richiamare il lavoratore a fornire la prestazione lavorativa anche attraverso l'avvio di un procedimento disciplinare.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*